

LE SOCIETÀ BENEFIT. UNA INTERESSANTE OPPORTUNITÀ ANCHE PER IL MONDO DEL NON PROFIT

MARCO PARINI*

Con la legge di stabilità per il 2016 si è introdotta nel nostro ordinamento la disciplina delle società benefit. Si tratta di una previsione normativa innovativa e unica a livello europeo che legittima una forma nuova d'impresa.

La società benefit disciplinata dalla legge 28 dicembre 2015 n.208, commi 376-384 persegue il fine di lucro ma si differenzia dagli altri modelli societari in quanto nell'esercizio di una attività economica finalizzata al profitto, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori d'interesse, nonché a favore degli addetti all'azienda.

La peculiarità rispetto al contratto societario di cui all'art.2247 c.c. risiede nel fatto che la divisione degli utili maturati nell'esercizio dell'attività economica non è l'unico scopo perseguito; al lucro soggettivo e oggettivo si aggiunge una utilità indiretta ed esterna alla compagine societaria.

* Avvocato

Le finalità di beneficio comune possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V titoli V e VI del Codice civile nel rispetto della relativa disciplina. Come osserva la Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel documento datato 15 maggio 2016 «la Società Benefit, così come ideata nella legge italiana, è solo una struttura organizzativa a sé; qualsiasi società di titoli V e VI quindi s.s.,s.n.c.; s.a.s.; s.p.a.; s.a.p.a. e s.r.l. può conformarsi come società benefit; non si aggiunge, in altri termini una settima struttura societaria bensì si dà la possibilità ad ogni tipo società già prevista dal Codice Civile di configurarsi come SB (Società Benefit)».

Attraverso la società benefit si persegue una evoluzione della responsabilità sociale nell'attività d'impresa il cui ruolo sul territorio con il passare del tempo ha assunto un rilievo sociale sempre maggiore.

In tale contesto il processo di responsabilizzazione ha preso avvio con i temi della CSR Corporate Social Responsibility intesa come integrazione su base volontaria dei problemi sociali e ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti. I principi della CSR hanno rappresentato un primo strumento per l'adozione di un comportamento socialmente responsabile che consentisse un successo economico duraturo senza arrecare danno all'ambiente e senza trascurare gli interessi dei lavoratori e consumatori.

Nonostante l'impegno profuso dalle imprese raramente queste hanno adottato un approccio strategico alla CSR dando luogo ad iniziative non integrate, casuali e non pianificate con la strategia aziendale perdendo in questo modo gran parte delle opportunità competitive derivanti dal creare beneficio rilevante per la società che rivesta anche un valore per le imprese.

Negli Stati Uniti, nel medesimo periodo, veniva affermandosi un nuovo modo di fare impresa con l'istituzione di imprese definite B-Corp. Oggi queste sono presenti in 48 Paesi. I dati sono disponibili per l'Italia sul sito www.bcorporation.net. Queste imprese producono utili e al contempo si sottopongono ad un percorso di valutazione: il *benefit impact assesment*, per misurare la qualità dell'impatto sugli stakeholder, ottenendo una certificazione dell'impegno assunto nei loro confronti.

Questa certificazione consente di dichiarare al mercato di essere impresa che incorpora i principi di sostenibilità nella creazione di valore, dalla creazione alla produzione alla vendita dei propri prodotti. Questo processo importante per l'immagine societaria tuttavia non offre alcuna tutela giuridica né mette al riparo gli

amministratori da eventuali azioni di responsabilità per un uso inappropriato dei mezzi finanziari messi loro a disposizione dai soci.

Si rendeva quindi utile, direi necessario, creare le condizioni giuridiche perché la responsabilità sociale dell'impresa venga perseguita con la previsione di una tutela legale.

Con l'istituzione della si delinea una interessante opportunità per il sistema dell'impresa italiana che potrà riservare investimenti e contributi per scopi sociali legittimamente e senza rischio alcuno di contestazione di responsabilità per i propri amministratori di distrazione di somme.

Le società benefit risulteranno inoltre di particolare utilità e compatibilità quali soggetti strumentali per Associazioni e Fondazioni od altri soggetti vocati al beneficio sociale.

Come abbiamo visto la finalità perseguibile è ampia: dalla tutela e conservazione di territorio e ambiente, di beni culturali, di sostegno ai servizi di assistenza sociale e sanitari ad altri scopi di utilità sociale collettiva e/o comunque riconducibile ad interessi diffusi.

L'utilità di questa forma societaria assume diverse valenze. Per prima cosa risulterà utile quale soggetto giuridico strumentale per Associazioni, Fondazioni ed altri soggetti giuridici che non avendo scopo di lucro, debbono però dotarsi di soggetti strumentali per il perseguimento di aspetti operativi funzionali al loro scopo. Si pensi alla gestione di beni immobili d'interesse culturale e paesaggistico, all'erogazione di servizi a strutture socio-assistenziali condotte in gestione a servizi di comunicazione e gestione, a servizi alla persona in generale o dei propri addetti, alla raccolta fondi, alle campagne promozionali, al servizio stampa e comunicazione, alla promozione dei risultati di ricerca ed ai servizi di tutela della medesima. La casistica è vastissima e trova valenza comune nella necessità di operare con strumenti aziendali da parte di enti non finalizzati a ciò.

Con la società benefit un ente che non persegue un fine di lucro potrà assolvere all'operatività necessaria in aderenza al proprio statuto creando un società strumentale il cui utile in modo chiaro e trasparente viene destinato a finalità di interesse sociale e collettivo mantenendo però una parte dei profitti a vantaggio della propria missione. Con questa soluzione si potrà così evitare critiche ed obiezioni sulla ricerca di entrate e benefici operativi, come sappiamo indispensabili al perseguimento degli scopi.

Con la società benefit una società od un gruppo con finalità di lucro potrà pubblicamente ed in modo trasparente destinare una parte dei primi utili al

beneficio comune realizzando un significativo vantaggio attraverso una promozione d'immagine ed un ritorno nella promozione commerciale attraverso la pubblicizzazione del proprio intervento a favore della collettività. Iniziative benefit potranno essere perseguite anche nei confronti di lavoratori e della qualità dell'impegno.

In entrambi i casi l'attività di una società benefit troverà efficace comunicazione e promozione per l'interesse e la simpatia generata nella gente portata così a condividere la presenza di un soggetto profit a fianco, poniamo, di una fondazione e parimenti a preferire o comunque ad apprezzare una società commerciale che si trasformi o si doti di una società benefit il cui profitto ritorni in parte, direttamente o indirettamente alla collettività. La finalità della disciplina intende favorire la diffusione d'impresa che adottino un modello di business idoneo a creare valore sia per i soci sia per gli altri stakeholder. Lo scopo è quello di creare un segmento di mercato nel quale collocare imprese alle quali sia legalmente riconosciuta la possibilità di svolgere in modo stabile una attività economica con il fine del profitto che determini un vantaggio anche per determinate categorie di persone o beni d'interesse collettivo.

La Società benefit può nascere per ordinaria costituzione. Può essere costituita da società già operativa o da Fondazione o Associazione che desiderino dotarsi di una società strumentale. Per le società già operative si dovrà procedere alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto con l'introduzione dello scopo d'interesse sociale nel rispetto delle disposizioni che regolano le modifiche del contratto sociale e dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche verranno depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del Codice Civile. Viene fatto salvo il diritto di recesso del socio che non intenda aderire a tale trasformazione.

Si dovrà peraltro precisare che nella società benefit il beneficio sociale derivante dalla devoluzione di parte degli utili dovrà risultare connesso alla catena produttiva o allo scopo costitutivo dell'ente che la genera. La natura della società benefit non è quella di un soggetto filantropico ma bensì quella di coniugare la propria attività con il beneficio alla collettività o ad una parte qualificata di essa. Ciò non toglie che statutariamente possa prevedersi che la società destini parte delle proprie risorse anche a mere finalità di beneficio comune come ad esempio la tutela dei beni culturali.

Accanto alle indicazioni da riportarsi in bilancio ed atto costitutivo sussistono poi obblighi per gli amministratori delle società profit che riguardano in partico-

lare le modalità di gestione, l'articolazione interna all'impresa e l'andamento della società.

Per prima cosa la gestione della società da parte dei suoi amministratori dovrà conseguire un bilanciamento tra il beneficio verso i soci e quello delle categorie beneficiarie nello statuto. Un bilanciamento come parametrato in statuto che potrà trovare deroga laddove motivata da una programmazione compatibile con l'andamento della società.

Per quanto attiene il soggetto beneficiario, salvo più precise indicazioni statutarie, l'onere di una sua puntuale individuazione spetta agli amministratori che ne dovranno, annualmente, dare conto con una relazione specifica che dovrà essere allegata al bilancio. La relazione dovrà contenere gli obiettivi specifici e le modalità con le quali si è assolto al loro perseguimento. Dovrà inoltre contenere una valutazione dell'impatto sociale generato ed una previsione di nuovi obiettivi programmati per l'esercizio successivo. La relazione consegue quindi ad un percorso di trasparenza e d'intervento pianificato anno per anno di grade utilità, anche programmatica per i soggetti beneficiari.

Questa previsione di legge responsabilizza fortemente gli amministratori sancendo che l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art.380 può costituire inadempimento ai doveri loro propri con l'applicazione delle norme relative alla responsabilità degli amministratori ed alle relative azioni contro di loro.

Per quanto attiene il controllo sulle società benefit, la legge ne prevede una auto determinazione circa l'impatto generato dalla propria attività, ed attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che non perseguono le finalità di beneficio comune, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007 n.145 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, con riferimento particolare alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette.

Quanto sinteticamente esposto risulta di significativa importanza per una operatività nuova, consapevole ed attenta al consenso della collettività. Un consenso che può tradursi in un beneficio sociale operativo diretto ed indiretto, in un incremento delle risorse disponibili e del fatturato e in un miglioramento dell'efficacia della comunicazione e dell'immagine della società benefit stessa e dell'eventuale ente che l'ha costituita.